



"ORFANOTROFIO PARISI ZUPPELLI SANTANGELO"

DELIBERAZIONE N. 11

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: *Conferimento all'Avv. Giuseppe Cassarino, con studio in Augusta, via XIV Ottobre, 100 e Catania in via Dalmazia, 5, dell'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio di riassunzione da intraprendere avanti alla Corte D'Appello di Catania a seguito della sentenza del Tar Catania n. 3288/2024 pubblicata il 07/10/2024 al fine di fare acclarare il diritto dell'Istituto ad essere indennizzato per la definita perdita del terreno de quo in forza del decreto d'espropriazione n. 320 del 21 dicembre 1998 ed in ragione dell'area effettivamente espropriata pari a 15.181 mq. e tenendo conto del valore venale come per legge del bene e così nella misura da determinarsi in complessivi € 1.120.726,97 (€ 73.82 (valore venale unitario dell'area stimato dal c.t.u.) x mq. 15.181 espropriati) giusta consulenza d'ufficio disposta nel giudizio definitosi con sentenza n. 1863/2028 della C.A. di Catania e/o, in via eventuale e gradata, in quell'altra somma, anche maggiore, da determinarsi a mezzo di C.T.U., il tutto con il riconoscimento degli interessi da calcolarsi dal momento dell'emissione del decreto d'esproprio e sino all'integrale soddisfo e con la detrazione della somma già corrisposta all'istituto ricorrente a titolo di indennità provvisoria di espropriazione per € 94.663,50, con la conseguente condanna del Comune di Augusta al pagamento diretto della superiore accertanda e liquidanda somma a favore del Istituto istante con la detrazione della somma già corrisposta a titolo di indennità provvisorie di espropriazione per € 94.663,50 e con il riconoscimento di ogni previsto accessorio di legge e sino all'integrale soddisfo o al deposito della determinanda somma presso la Cassa Depositi e Prestiti di Siracusa.*

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 16, nella sede dell'Ente, in Augusta, nella via Orfonatrofio, 22, il Commissario Straordinario, Dott. Saverino Richiusa, nominato con D.A. n. 60/Gab del 5 luglio 2024, dell'Assessorato della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con l'assistenza del Segretario dell'Ente ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **VISTA** la legge 17/07/1890 n. 6972 e successive modificazione e integrazioni;
- **VISTO** il regolamento amministrativo approvato con R.D. n. 99 del 05/02/1891 e successive modificazioni e integrazioni;
- **VISTA** la legge della Regione Sicilia n. 22 del 09/05/1986 riguardante il riordino dei servizi socio - assistenziali in Sicilia,

- **VISTA** la legge quadro n. 328 del 18/11/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la quale, tra l'altro, ha previsto il riordino a cura delle Regioni della disciplina delle II.PP.AA.BB le quali vengono trasformate in aziende pubbliche di erogazione di servizi prevalentemente assistenziali a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04/11/2002 riguardante le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana emanato in armonia alle disposizioni di cui alla sopra citata legge n. 328 del 18/11/2000;
- **VISTO** lo statuto dell'Opera Pia approvato con D.P. n. 148 del 28/06/2000;
- **VISTA** la sentenza del Tar Catania n. 3288/2024, pubblicata il 07/10/2024, emessa a definizione del giudizio intrapreso da questo Istituto presso il Tar CT ed iscritto al n.r.g. 1570/2022, con la quale "...è stato rigettato il ricorso quanto alle domande ritualmente introdotte con riferimento alle particelle interessate dal decreto di esproprio n. 320 in data 21 dicembre 1998; **dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda relativa all'indennità di esproprio**; è stato accolto il ricorso per il resto, secondo quanto precisato in motivazione e, per l'effetto, condannata l'Amministrazione intimata a restituire all'istituto ricorrente, previa restituzione in pristino, il bene occupato nonché a risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire il bene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ovvero tramite altra forma di acquisto legittimo....;
- **VISTA** la relazione fatta pervenire dal legale dell'Ente nel predetto giudizio, Avv. Giuseppe Cassarino alla email di Questo Commissario Straordinario il 28 ottobre 2024, in seno alla quale si evidenzia la necessità di dover riassumere, all'esito della predetta sentenza del Tar Catania, il giudizio avanti alla competente Corte D'appello di Catania con riferimento alla domanda relativa all'indennità di espropriazione dichiarata inammissibile dal Tar Catania per difetto di giurisdizione;
- **RITENUTA**, pertanto, la necessità di dover riassumere l'azione di giudiziaria avanti alla competente Corte D'Appello di Catania con riferimento alla domanda relativa all'indennità di espropriazione dichiarata inammissibile dal Tar Catania per difetto di giurisdizione;
- **VISTA** la deliberazione commissariale n. 19 del 12/05/1999, con la quale l'Avv. Giuseppe Cassarino, già rappresentante legale dell'ente nel procedimento di cui sopra, è stato designato, quando necessario, a rappresentare e difendere l'Opera Pia Parisi Zuppelli Santangelo di Augusta, nonché la predetta relazione fatta pervenire alla email di Questo Commissario Straordinario il 28/10/2024;
- **PRESO ATTO** della gestione provvisoria in attesa dell'approvazione dei successivi documenti contabili in redigendo 2022-2023-2024;
- **VISTA** la presente proposta;
- **CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza dell'adozione del presente atto;
- **RITENUTO** che la mancata adozione del seguente provvedimento comporta un danno certo all'Ente;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di conferire all'Avv. Giuseppe Cassarino, con studio ad Augusta, via XIV Ottobre, 100 e Catania in via Dalmazia, 5, l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio di riassunzione da intraprendere avanti alla Corte D'Appello di Catania a seguito della sentenza del Tar Catania n. 3288/2024 pubblicata il 07/10/2024 al fine di fare acclarare il diritto dell'Istituto ad essere indennizzato per la definita perdita del terreno *de quo* in forza del decreto d'espropriazione n. 320

del 21 dicembre 1998 ed in ragione dell'area effettivamente espropriata pari a 15.181 mq e tenendo conto del suo valore venale come per legge del bene e così nella misura da determinarsi in complessivi € 1.120.726,97 (€ 73.82 (valore venale unitario dell'area stimato dal c.t.u.) x mq. 15.181 espropriati) giusta consulenza d'ufficio disposta nel giudizio definitosi con sentenza n. 1863/2028 della C.A. di Catania e/o, in via eventuale e gradata, in quell'altra somma, anche maggiore, da determinarsi a mezzo di C.T.U., il tutto con il riconoscimento degli interessi da calcolarsi dal momento dell'emissione del decreto d'esproprio e sino all'integrale soddisfo e con la detrazione della somma già corrisposta all'istituto ricorrente a titolo di indennità provvisorie di espropriazione per € 94.663,50, con la conseguente condanna del Comune di Augusta al pagamento diretto della superiore accertanda e liquidanda somma a favore del Istituto ricorrente con la detrazione della somma già corrisposta all'istituto ricorrente a titolo di indennità provvisorie di espropriazione per € 94.663,50 e con il riconoscimento di ogni previsto accessorio di legge e sino all'integrale soddisfo o al deposito della superiore determinanda somma presso la Cassa Depositi e Prestiti di Siracusa.

Di impegnare € 5.000,00 (di cui € 1713,00 per contributo unificato ed € 3.287,00 per acconto compensi), oltre accessori di legge, per un totale di €. 5.131,48, sul capitolo n. 30 Titolo I bilancio, gestione provvisoria 2024, riservando il pagamento delle spettanze a saldo del predetto procuratore all'esito del giudizio dietro presentazione di parcella, il cui importo dovrà determinarsi al minimo tariffario;

Di autorizzare la corresponsione a favore del predetto professionista di un acconto per spese e compensi nella misura di complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.713,00 per contributo unificato ed € 3.287,00 per acconto compensi), oltre accessori di legge, per un totale di €. 5.131,48, come da richiesta fatta pervenire dal predetto professionista in uno al preventivo delle spese e dei compensi totali in atti, importo, quest'ultimo, ritenuto congruo in relazione all'entità e alla natura dell'intraprendenda azione legale;

Di dare mandato alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Augusta, di provvedere al pagamento di suddetto importo al professionista a mezzo bonifico prelevandolo dal conto corrente (c/c n. 39 1632879) in essere presso la stessa ed intestato a Questo Ente.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Di adempiere agli oneri di pubblicità legale.

Il Segretario dell'Ente

Santo Primavera

Il Commissario Straordinario

Saverino Richiusa